

REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) In data 16 febbraio 2012, la Commissione europea ("la Commissione") ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ ("avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo, "RPC"), dell'Indonesia e della Thailandia ("i paesi in esame").

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 3 gennaio 2012 dal Comitato per la difesa degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dell'Unione europea (*Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable Cast Iron of the European Union* - in prosieguo "il denunziante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 50% della produzione totale della UE di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile (in prosieguo "accessori filettati di ghisa malleabile"). La denuncia conteneva elementi atti a comprovare prima facie il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio da esso derivato, che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2. Parti interessate al procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori non collegati, gli utilizzatori e i rappresentanti dei paesi esportatori dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato i produttori in Argentina, paese preso in considerazione come eventuale paese di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un'audizione.

(5) Dato l'elevato numero di produttori esportatori della RPC nonché di produttori e di importatori non collegati della UE, nell'avviso di apertura era stata considerata l'ipotesi di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC, i produttori della UE e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come precisato nell'avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività in relazione agli accessori filettati di ghisa malleabile (definiti nella sezione B) per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Non è stato previsto un campionamento per i produttori esportatori di altri 2 paesi interessati, la Thailandia e l'Indonesia.

(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (*market economy treatment* - MET) o un trattamento individuale (*individual treatment* - IT), i servizi della Commissione hanno inviato appositi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità cinesi. 2 società hanno chiesto il MET ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e 4 società hanno richiesto l'IT ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(7) La Commissione ha comunicato ufficialmente ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità cinesi e al denunziante le conclusioni relative al MET. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(8) Riguardo ai produttori UE, come debitamente spiegato al considerando 29, 6 produttori UE hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori UE che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di 3 produttori UE sulla base dei volumi delle loro vendite.

(9) Come spiegato al considerando 31, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione 33 importatori non collegati. Sulla base delle informazioni da essi ricevute, la Commissione ha selezionato un campione di 9 importatori in funzione del volume delle loro importazioni e della loro collocazione geografica nell'Unione. Poiché un importatore non ha risposto al questionario, il campione finale è risultato quindi composto dai restanti 8 importatori.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 44 del 16.2.2012, pag. 33.

